ATF - Federfarma Brescia

Statuto



melius uidebitur et placuerit dũmodo non fi-
at nisi vna condemnatio.

Que statuta preualeant statutis speciarior

Item q statuta mercantie numero. 188. 1
Et criminalia comunis brixie nũo 213.
et statuta uictualium R.ca in omnibus casibus
preualeant huiusmodi statutis aromatarior



IN CHRISTI
nomine. Anno domi
ni millesimo quatrin
gentesimo trigesimo
tertio die nono men
sis augusti: Conuo
catis et congregatis
infrascriptis dominis
Abbate et ancianis et
negocijs comunis bri
xie presidentibus de mandato et in presentia
Magnifici et generosi brixie potestatis domini
Marci foschari pro Serenissimo et excellentissi-
mo. D. D. Vene. In loco Canzelarie comunis
brixie site in domibus prefati dñij nostri cõtra
te sancte agathe dicte ciuitatis In quibus ha-
bitat prefatus dominus potestas et iura red
duntur pro comuni brixie sono botti campãe
turris populi. more et loco solitis pro infrasc

STATUTO
ATF - Federfarma Brescia

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

È costituita in Brescia dal 1946 e senza alcun limite temporale l'Associazione dei Titolari di Farmacia della Provincia di Brescia, denominata in breve A.T.F.– Brescia, libera Organizzazione politico–sindacale, apartitica, autonoma, indipendente e senza fine di lucro, espressione unitaria dei Titolari delle farmacie private, siano esse urbane o rurali.L'Associazione è regolata dalle norme contenute nel Libro I, Titolo II, Capo II e III del Codice Civile.

L'Associazione aderisce, con le modalità previste dall'Art.4, alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, della cui sigla può avvalersi unitamente al marchio ed al logo, eventualmente seguito dalla
specificazione Brescia, ed all'Unione Regionale delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia della Lombardia – Federfarma Lombardia.

L'Associazione può altresì utilizzare il logo federfarma – atf brescia. L'Associazione è titolare della rappresentanza politico–economica e sindacale di Federfarma sul territorio provinciale. L'adesione a Federfarma

impegna l'Associazione a garantire il versamento da parte delle farmacie associate della quota parte associativa dovuta ai livelli regionale e nazionale.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha Sede sociale a Brescia. La Sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo nell'ambito dello
stesso territorio provinciale con semplice decisione del Consiglio di Presidenza, fatte salve le necessarie formalità di legge. Possono essere istituiti Uffici decentrati in provincia di Brescia.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione si propone di:

a) tutelare a livello provinciale gli interessi morali, professionali ed economici dei Titolari di farmacia della provincia di Brescia, anche mediante la prestazione, a favore dei singoli associati, di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, previdenziale, economica, amministrativa, fiscale, contabile, di amministrazione del personale, assicurativa e legale;

b) rappresentare e assistere gli Associati, collettivamente e/o singolarmente, nei confronti degli Organi locali dello Stato e della Regione, delle ASL e degli altri Enti pubblici e privati territoriali, delle strutture di assistenza e previdenza sanitaria che

verranno attuate in sede locale e nazionale, delle ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive Associazioni di categoria territoriali;

c) rappresentare gli Associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore, salvo quanto previsto dall'Art.110 dello stesso;

d) collaborare con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli Ordini professionali, con le Autorità e con altri Organismi anche accademici competenti nella promozione, nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico;

e) curare il periodico aggiornamento dell'elenco dei Titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale;

f) nominare e designare i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi pubblici e privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;

g) effettuare, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli Associati tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione

potrà attuare tutte le iniziative ritenute idonee. Potrà quindi:

1) redigere, stampare e diffondere periodici, pubblicazioni e stampati di qualunque tipo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati; curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto idoneo;

2) promuovere la costituzione di Società, ovvero acquisire partecipazioni in Società o Consorzi, le cui finalità non contrastino con l'interesse generale della categoria, che si ritenessero utili per lo sviluppo professionale ed economico ed i cui scopi siano compatibili con quelli dell'Associazione.Tali Organismi dovranno prevedere un'adeguata rappresentanza dell'Associazione negli Organi di gestione;

3) favorire e gestire lo svolgimento di programmi di formazione e di aggiornamento tramite corsi, seminari, riunioni di studio per i Titolari di farmacia nonché per i loro collaboratori e dipendenti;

4) acquisire in proprietà immobili da destinare a Sede sociale;

5) svolgere tutti gli altri compiti, che, in armonia col presente Statuto e con il relativo Regolamento di attuazione, nonché con le direttive degli Organi sociali responsabili, siano diretti al conseguimento dei fini generali ed in particolare di difesa e tutela della dignità degli Associati.

Art. 4 - Adesione ad Organismi sovraprovinciali

L'Associazione può aderire ad Organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali di categoria. Per la validità delle deliberazioni riguardanti l'adesione o il recesso da tali Organismi occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

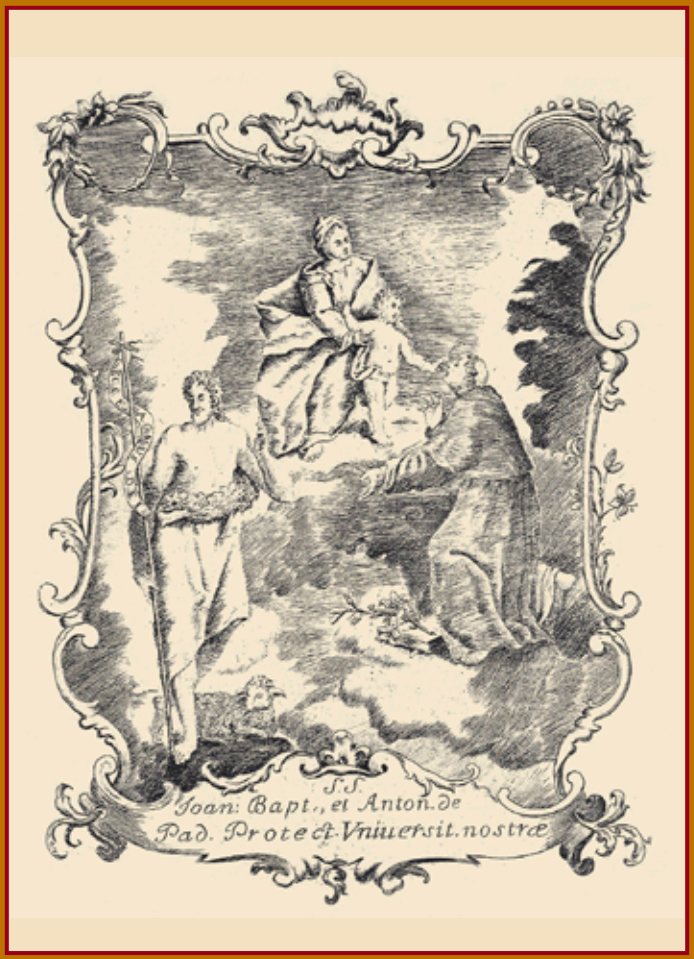
S. S.
Ioan: Bapt., et Anton. de
Pad. Protect. Vniuersit. nostræ

ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

Possono essere Associati i Titolari di farmacia sia persone fisiche che le Società personali di farmacisti Titolari delle farmacie ubicate nella provincia di Brescia.

La domanda di ammissione, che implica l'accettazione del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione, deve essere presentata all'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Spetta al Consiglio di Presidenza accogliere o respingere la domanda.
Contro l'eventuale mancata accettazione è ammesso ricorso, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.
Le deliberazioni di ammissione debbono essere annotate nel libro degli Associati.

Sono considerati Titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.
Le Società personali di farmacisti devono comunicare all'Associazione l'elenco dei Soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un Socio amministratore o da un altro Socio a ciò delegato con idonea procura purché farmacista.

Il rappresentante della Società Titolare di farmacia

esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

Il rappresentante della Società Titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

Nei rapporti con l'Associazione viene considerato Urbano o Rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio.

Nelle imprese familiari il Socio ha la facoltà di delegare come suo rappresentante presso l'Associazione un proprio congiunto farmacista, esercente nella propria farmacia, il quale esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

L'Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre Province ovvero di altre Regioni.

Art. 5 bis - Aderenti

Le farmacie facenti capo ad Enti Pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le Società di capitali per la gestione delle stesse possono essere ammesse all'Associazione in qualità di Aderenti ed il loro rappresentante è escluso dall'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.
Gli Aderenti non partecipano all'Assemblea Generale.
Spetta al Consiglio di Presidenza accogliere o respingere la domanda di adesione.
Contro l'eventuale mancata accettazione è ammesso ricorso, secondo le modalità previste dal Regolamento

di attuazione, al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.
Gli Aderenti possono avvalersi dei servizi tecnico - professionali e informativi predisposti dall'Associazione previo versamento della quota di adesione fissata annualmente dall'Assemblea Generale.

Art. 6 - Associati onorari

Possono essere nominati Associati onorari, anche come Presidente onorario dell'Associazione, persone che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo farmaceutico purché laureate in farmacia.
Costoro non hanno diritti sociali, vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente provinciale e vengono invitati alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Provinciale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

L'esercizio dei diritti sociali ed in particolare il diritto di avvalersi dei servizi tecnico - professionali predisposti dall'Associazione spetta agli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative (fissa e percentuale) determinate annualmente dall'Assemblea Generale.

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna l'Associato a tutti gli effetti statutari, regolamentari e di legge.

Gli Associati non possono aderire ad altre Associazioni Sindacali fra Titolari di farmacia

L'Associazione ha facoltà di agire nei confronti degli Associati, che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote e delle loro integrazioni. Gli Associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati dalla stessa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni rimarranno riservate sotto la responsabilità dell'Associazione, eccezione fatta nel caso di liberatoria firmata dall'Associato.
Gli Associati sono, inoltre, obbligati, in particolare, all'osservanza degli accordi e dei contratti di lavoro ed in genere di ogni altra decisione dell'Associazione nell'ambito del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associato

La perdita della qualità di Associato non esonera dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento della quota associativa dell'anno in corso e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Associato si perde:

- per scioglimento dell'Associazione;
- per recesso;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Presidenza per i seguenti motivi:

per decesso del Titolare o sua impossibilità a svolgere, anche solo con mansioni direttive, la sua attività;

per morosità nel pagamento delle quote associative o delle quote integrative oltre tre mesi dal termine stabilito e dopo un sollecito scritto;

per cessione dell'Azienda a terzi o cessazione dell'attività.

Il Consiglio di Presidenza, nella decadenza per morosità, può soprassedere nei casi di accertata, contingente difficoltà della farmacia associata.
Il provvedimento è immediatamente efficace.
L'espulsione viene deliberata a maggioranza con voto segreto dal Comitato Provinciale col parere consultivo dell'Assemblea di Distretto competente.
Essa avviene quando l'Associato non si sia attenuto alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di attuazione, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali oppure abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione di tale gravità da non consentire la sua permanenza in seno all'Associazione.

Art. 9 - Ricorso ai Probiviri

Contro le decisioni di:

a) non ammissione ad Associato;
b) decadenza;
c) espulsione.

è data facoltà all'Associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri nei tempi previsti dal Regolamento di attuazione delle norme statutarie.

Art. 10 - Organi sociali

Sono Organi sociali dell'Associazione:

- Delegati di Distretto;
- Assemblea di Distretto;
- Comitato Rurale;
- Assemblea Generale;
- Comitato Provinciale;
- Consiglio di Presidenza;
- Presidente provinciale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Delegati di Distretto

In ogni Distretto Socio - Sanitario sono attivi ed operanti, in proporzione di uno ogni 10 (dieci) Soci, o frazione di 10 (dieci) superiore a 5 (cinque) Soci, i

Delegati di Distretto, che rappresentano gli Associati del Distretto nel Comitato Provinciale.

I Delegati di Distretto rappresentano l'Associazione sul territorio distrettuale e fungono da tramite con l'Associazione stessa.

I Delegati di Distretto durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 12 - Assemblea di Distretto

L'Assemblea di Distretto si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i Delegati di Distretto lo ritengano necessario per trattare questioni di interesse generale e/o locale.
L'Assemblea di Distretto è presieduta dal Coordinatore di Distretto eletto dai Delegati di Distretto al proprio interno.

Entro il 15 maggio, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, l'Assemblea di Distretto provvede a nominare i propri Delegati nel Comitato Provinciale, secondo le modalità previste dall'Art.11.

L'Assemblea di Distretto per il rinnovo delle cariche sociali è presieduta da un membro del Consiglio di Presidenza purché non candidato nel Distretto, assistito da 2 (due) scrutatori designati dall'Assemblea e non candidati nel Distretto.

La nomina dei Delegati di Distretto in Comitato Pro-

vinciale può avvenire per acclamazione, con voto segreto o in altra forma scelta dagli intervenuti all'Assemblea di Distretto.

Nelle Assemblee di Distretto gli Associati Rurali provvedono ad eleggere i 3 (tre) componenti del Comitato Rurale.

Dell'Assemblea di Distretto viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea di Distretto e dagli scrutatori designati dall'Assemblea di Distretto.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea di Distretto da un altro Associato del suo stesso Distretto oppure da un familiare farmacista esercente nella propria farmacia mediante delega scritta.

Ogni Associato nell'Assemblea di Distretto può essere portatore di non più di 1 (una) delega scritta di Associato del suo Distretto.

Art. 13 - Comitato Rurale

Nell'ambito dell'Associazione è costituita una Sezione apposita per gli Associati Rurali, che vengono eletti nelle Assemblee di Distretto in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione, entro, comunque, il 15 maggio del terzo esercizio, nominano un Comitato Rurale di 3 (tre) componenti, che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Tale Comitato collabora in unità di intenti con il Comitato Provinciale, in piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione.

Il Comitato Rurale designa al proprio interno il Responsabile della Sezione Rurale, che fa parte come membro di diritto del Comitato Provinciale e del Consiglio di Presidenza.

Art. 14 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è formata dagli Associati.
Tutti i componenti debbono essere in regola con il versamento delle quote associative di cui all'Art.7 del presente Statuto.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente provinciale.
L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea Generale da un altro Associato oppure da un familiare farmacista esercente nella propria farmacia mediante delega scritta.
Ogni Associato nell'Assemblea Generale può essere portatore di non più di 2 (due) deleghe scritte di altri Associati.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

a) determinare le linee di indirizzo generale di attività dell'Associazione;

b) discutere ed approvare entro il 30 aprile la relazione annuale del Presidente provinciale concernente l'andamento organizzativo ed operativo ed il programma annuale unitamente al bilancio di esercizio ed al bilancio di previsione predisposti dal Consiglio di Presidenza;

c) determinare, su proposta del Consiglio di Presidenza, annualmente l'ammontare della quota ordinaria nonché di quelle integrative e/o straordinarie degli Associati e l'ammontare della quota degli aderenti;

d) provvedere alla nomina di 12 (dodici) componenti del Comitato Provinciale, che durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e sono eletti entro il 15 maggio con le modalità previste dal Regolamento di attuazione delle norme statutarie;

e) provvedere alla nomina di 3 (tre) Revisori dei Conti effettivi e 2 (due) supplenti indicando tra i membri effettivi chi debba assumere la Presidenza del Collegio. Il Presidente del Collegio ed un membro supplente sono professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;

f) provvedere alla nomina dei 3 (tre) componenti il Collegio dei Probiviri tra cui il Presidente;

g) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

i) deliberare l'adesione ad Organismi sovraprovincia-

li di categoria di cui all'Art. 4;

j) deliberare la costituzione di Società ovvero l'acquisizione di partecipazioni in Società o Consorzi di cui all'Art.3;

k) deliberare l'adesione ad Associazioni del settore commercio esistenti a livello provinciale;

l) ratificare i contratti di lavoro per il personale dipendente delle Farmacie eventualmente stipulati dal Comitato Provinciale;

m) deliberare l'acquisto e/o l'acquisizione e la vendita e/o la cessione degli immobili.

n) fissare il gettone di presenza ed il rimborso chilometrico del Presidente provinciale e dei componenti il Consiglio di Presidenza e il Comitato Provinciale, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

o) nominare gli Associati onorari anche come Presidente onorario.

Art. 15 - Comitato Provinciale

Il Comitato Provinciale è composto dai Delegati dei Distretti Socio – Sanitari, dal Responsabile della Sezione Rurale e dai 12 (dodici) componenti eletti dall'Assemblea Generale e si insedia entro il 30 maggio del terzo esercizio e nella stessa data provvede ad eleggere nel suo seno i componenti del Consiglio di

Presidenza di sua spettanza.

I suoi membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.Ogni membro del Comitato Provinciale ha diritto ad un voto.

Al Comitato Provinciale è demandata l'individuazione delle linee di programmazione da adottarsi per gli indirizzi generali di attività determinata dall'Assemblea Generale e la cui realizzazione è demandata al Consiglio di Presidenza.

Spetta al Comitato Provinciale:

a) programmare l'attività politico – sindacale annuale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale;

b) esaminare i problemi di natura sindacale, economica, professionale ed organizzativa, nell'interesse unitario dell'Associazione;

c) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale;

d) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto, curarne l'applicazione ed apportarvi tutte le modifiche necessarie;

e) proporre all'Assemblea Generale le modifiche da apportare allo Statuto;

f) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non affidati ad altri Organi sociali dallo Statuto;
g) nominare , se del caso, nel proprio interno Com-

missioni destinate a studiare settori particolari dell'attività istituzionale anche con l'intervento di esperti esterni, proponendo conseguenti iniziative agli Organi istituzionali competenti

Art. 16 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è eletto dal Comitato Provinciale, si insedia entro il 30 maggio del terzo esercizio, dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza è composto da 9 (nove) membri:

a) 8 (otto) Consiglieri eletti dal Comitato Provinciale nel proprio seno a maggioranza di voti ;

b) il Responsabile del Comitato Rurale, che assume la carica di Vice Presidente qualora il Presidente eletto sia un farmacista urbano; viceversa un farmacista urbano assume la carica di Vice Presidente se il Presidente è un farmacista rurale.

Il Consiglio di Presidenza, convocato dal membro più anziano di età, entro il 30 maggio, elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio di Presidenza è attribuita la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio di Presidenza assume la direzione effetti-

va dell'Associazione, attua gli scopi sociali secondo le direttive e gli indirizzi impostati dall'Assemblea Generale e dal Comitato Provinciale ed in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione di riferimento.

In particolare deve provvedere a:

a) curare la costituzione ed il funzionamento degli Uffici dell'Associazione;

b) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati e Aderenti;

c) coadiuvare e seguire l'attività dei Delegati di Distretto e delle Assemblee dei Distretti Socio - Sanitari, al fine di dare un indirizzo organico all'azione dell'Associazione;

d) proporre all'Assemblea Generale, con le modalità di riscossione, l'ammontare delle quote ordinarie degli Associati per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Regionale e Nazionale nonché di quelle integrative e/o straordinarie e l'ammontare della quota degli aderenti;

e) predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, da depositare presso la Sede sociale, perché gli Associati possano prenderne visione almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea Generale Ordinaria, cui vanno sottoposti per l'approvazione;

f) stabilire i poteri di firma sui mandati di riscossione e di pagamento;

g) approvare accordi e contratti collettivi di lavoro sti-

pulati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

h) approvare tutto ciò che ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente in tutte quelle decisioni, che, per urgenza, non possono essere portate all'esame del Comitato Provinciale.
In questi casi le deliberazioni del Consiglio di Presidenza devono essere ratificate dal Comitato Provinciale nella prima seduta utile.

Art. 17 - Presidente provinciale

Il Presidente provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Presidenza entro il 30 maggio del terzo esercizio, dura in carica 3 (tre)esercizi ed è rieleggibile per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari.
Egli impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Comitato Provinciale e del Consiglio di Presidenza; adotta tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione; firma i mandati di pagamento.

In caso di urgenza il Presidente provinciale, nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza o il Comitato Provinciale, può esercitarne i poteri previa consultazione con il Vice Presidente e salvo sottopor-

re a ratifica le sue decisioni nella prima riunione utile degli Organi preposti.
Il Presidente provinciale può delegare al Vice Presidente o a taluni componenti del Consiglio di Presidenza, in collegio o singolarmente, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente Statuto.
In caso di forza maggiore, qualora il Presidente provinciale sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente o, se questi è, a sua volta, assente o impedito, da persona delegata o dal Consigliere di Presidenza più anziano di età

Spetta in particolare al Presidente provinciale:

a) presiedere l'Assemblea Generale, il Comitato Provinciale e il Consiglio di Presidenza e convocarne le riunioni;

b) curare i rapporti con i livelli regionale e nazionale dell'Organizzazione di categoria di riferimento, nonché con le altre strutture provinciali aderenti alla stessa ;

c) impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere degli Organi statutari;

d) sovrintendere al funzionamento dell'Associazione, vigilare sul suo andamento e su tutti gli atti economici ed amministrativi, nonché firmare i mandati di pagamento;

e) vigilare circa l'osservanza delle norme statutarie da parte degli Associati;

f) vigilare sul buon andamento delle Assemblee di Distretto;

g) conservare il patrimonio sociale mediante un'attenta gestione del bilancio dell'Associazione.

Art. 18 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Presidenza nel suo seno, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni e la puntuale realizzazione delle delibere e delle direttive degli Organi.

Art. 19 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Presidenza nel suo seno, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Tesoriere sovrintende all'esecuzione delle operazioni di carattere economico e finanziario verificando che le stesse siano compatibili con le postazioni di bilancio.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente, due membri effettivi e due supplenti, viene nominato dall'Assemblea Generale anche fra non Associati dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio ed un membro supplente sono professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
Il Collegio provvede al controllo trimestrale dei libri e dei documenti contabili sociali e dello stato della cassa.
Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; riferisce agli Organi competenti e deve presentare all'Assemblea Generale, in occasione della riunione di approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sul bilancio stesso.
Il Collegio, ove lo impongano gravi difficoltà amministrative o finanziarie, può chiedere la convocazione del Comitato Provinciale e dell'Assemblea Generale Ordinaria.
I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Al membro, che venisse a cessare dall'incarico, subentra di diritto il membro supplente che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo della giustizia interna dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente, viene eletto dall'Assemblea Generale tra Associati che non ricoprono cariche nell'ambito dell'Associazione e sono iscritti all'Associazione da almeno 15 (quindici) anni consecutivi.
Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o fra questi e l'Associazione, che non fosse possibile risol-

vere con l'intervento degli Organi esecutivi; decidere sul ricorso dei Soci di cui all'Art.9; emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Comitato Provinciale. Il Collegio esercita le sue funzioni ex bono et aequo senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi senza obbligo di deposito, che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio e sono inappellabili.
I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

FARMACIA E DROGHERIA
RIZZI
Fabbrica di Cremortartaro
Corso Vittorio Emanuele N. 165
in
BRESCIA

Brescia lì _____ 186

Sig.r _____

13 DARE

Ed. Rizzini

[illegible] specialmente [illegible] nativa, il Valsalva [illegible] arteria [illegible] aggiunge [illegible] fatti medesimi procedenti dalle circonvoluzioni [illegible] parte posteriore dell'emisfero cerebrale. Avanti all'uomo rispetto [illegible] compresovi [illegible] stesso fatto [illegible] uno [illegible] in Brescia [illegible] dell'età di 6 anni, per un calcio [illegible] nella occipitale sinistra [illegible] perduta la vista, siccome [illegible] divenne [illegible] nell'anteriore, eseguito all'età di 15 anni, [illegible] ragione della regione [illegible] del Valsalva [illegible] procedente [illegible] un altro [illegible] Brescia, in seguito [illegible] calcio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nella parte posteriore superiore delle circonvoluzioni cerebrali del lato sinistro.

Del fatto [illegible] fatto il Principe conclude [illegible] manifesta [illegible] del nervo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

GESTIONE PATRIMONIALE

Art.22 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote (fissa e percentuale) ordinarie e straordinarie versate dagli Associati e quote versate dagli Aderenti;
b) interessi attivi e rendite patrimoniali;
c) contributi privati e pubblici;
d) rendite immobiliari e finanziarie;
e) liberalità a vario titolo.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili. Il Fondo comune, a norma dell'Art.37 del Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile, finché dura l'Associazione, è indivisibile ed i singoli Associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

Art.23 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Deve essere redatto ed approvato annualmente entro il 30 aprile dall'Assemblea Generale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie sia in riferimento all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art.24 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche da apportare al presente Statuto devono essere presentate da almeno 50 Associati al Consiglio di Presidenza, che dovrà indire l'Assemblea Generale straordinaria non prima di 30 giorni dalla data di presentazione.
Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate in seduta straordinaria dall'Assemblea Generale con la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione e con almeno 2/3 (due terzi) dei voti favorevoli degli Associati presenti, fisicamente o per delega, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art.25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria, che sarà valida, in prima convocazione, con la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati.

Per la validità della deliberazione occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione l'Assemblea Generale Straordinaria provvederà, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3, Comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


אמר

NORME FINALI

Art. 26 - Regolamento di attuazione delle norme statutarie

Il Consiglio di Presidenza contemporaneamente all'approvazione del presente Statuto sottoporrà all'Assemblea Generale il Regolamento di attuazione delle norme statutarie, che, nella sua prima applicazione, viene approvato a maggioranza dall'Assemblea Generale.
Le successive modifiche del Regolamento di attuazione delle norme statutarie, che non possono essere in contrasto con lo Statuto o con norme di legge inderogabili, verranno sottoposte dal Consiglio di Presidenza all'approvazione dell'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'Art. 27 dello Statuto.

Le norme regolamentari delegate al Comitato Provinciale si riferiscono a:

a) contenuti, accoglimento o reiezione della domanda di ammissione ad Associato;

b) durata dell'iscrizione;

c) obbligo delle quote associative;

d) recesso da Associato;

e) modalità di convocazione dell'Assemblea di Distretto, dell'Assemblea Generale, del Comitato Provinciale, del Consiglio di Presidenza e validità

delle relative sedute;

f) impedimento o assenza del Presidente provinciale;

g) verbali;

h) assenza o impedimento alle riunioni degli Associati che ricoprono cariche elettive;

i) indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;

j) modalità di elezione dei Componenti del Comitato Provinciale di spettanza rispettivamente dell'Assemblea Generale e delle Assemblee dei Distretti Socio – Sanitari;

k) modalità di elezione dei Componenti del Comitato Rurale e del Responsabile della Sezione Rurale;

l) modalità di elezione dei Componenti del Consiglio di Presidenza, del Presidente provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

m) perdita della carica sociale e modalità per la sostituzione;

n) ricorso al Collegio dei Probiviri;

o) incompatibilità.

Art. 27 - Modifiche del Regolamento di attuazione delle norme statutarie

Le modifiche da apportare al Regolamento di attuazione delle norme statutarie devono essere presentate da almeno 50 Associati al Consiglio di Presidenza, che dovrà convocare l'Assemblea Generale non prima di 30 giorni dalla data di presentazione.

Le modifiche del Regolamento di attuazione delle norme statutarie devono essere deliberate in seduta straordinaria dall'Assemblea Generale con la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto in prima convocazione, e, in seconda convocazione, dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e con almeno 2/3 (due terzi) dei voti favorevoli degli Associati presenti, fisicamente o per delega, tanto in prima che in seconda convocazione.

La facoltà di apportare modifiche al Regolamento di attuazione delle norme statutarie da parte dell'Assemblea Generale è sospesa a far data dal 30 aprile dell'anno antecedente la scadenza triennale delle cariche di Presidente provinciale, Consiglio di Presidenza, Comitato Provinciale, Delegati di Distretto.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORME TRANSITORIE

Art.29

Il Presidente provinciale, il Consiglio di Presidenza, il Comitato Provinciale, il Comitato Rurale, i Delegati di Distretto ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto continuano ad espletare il loro mandato ai sensi dello Statuto precedentemente in vigore e cioè fino alla naturale scadenza.
Sino all'elezione del Collegio dei Probiviri gli stessi vengono identificati nel Presidente e nei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Indice

STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione . . . . . pag. ??
Art. 2 - Sede . . . . . » ??
Art. 3 - Scopi . . . . . » ??
Art. 4 - Adesione ad Organismi sovraprovinciali . » ??

Associati

Art. 5 - Associati . . . . . » ??
Art. 5 bis - Aderenti . . . . . » ??
Art. 6 - Associati onorari . . . . . » ??
Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati . . . . . » ??
Art. 8 - Perdita della qualità di Associato . . . . . » ??
Art. 9 - Ricorso ai Probiviri . . . . . » ??
Art. 10 - Organi sociali . . . . . » ??
Art. 11 - Delegati di Distretto . . . . . » ??
Art. 12 - Assemblea di Distretto . . . . . » ??
Art. 13 - Comitato Rurale. . . . . » ??
Art. 14 - Assemblea Generale. . . . . » ??
Art. 15 - Comitato Provinciale . . . . . » ??
Art. 16 - Consiglio di Presidenza . . . . . » ??
Art. 17 - Presidente provinciale . . . . . » ??
Art. 18 - Segretario . . . . . » ??
Art. 19 - Tesoriere . . . . . » ??
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti . . . . . » ??
Art. 21 - Collegio dei Probiviri . . . . . » ??

Gestione patrimoniale
Art.22 - Entrate . . . . . » ??
Art.23 - Esercizio finanziario . . . . . » ??
Art.24 - Modifiche dello Statuto . . . . . » ??
Art.25 - Scioglimento dell'Associazione . . . . . » ??

Norme finali
Art. 26 - Regolamento di attuazione
delle norme statutarie . . . . . » ??

Art. 27 - Modifiche del Regolamento
di attuazione delle norme statutarie . . . . . » ??

Art. 28 - Rinvio . . . . . » ??

Norme transitorie
Art.29 . . . . . » ??

Lo statuto dell'Associazione
è stato approvato dall'Assemblea Generale
il 29 novembre 2004

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2005 presso
La Compagnia della Stampa srl
in Roccafranca (Brescia)